



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Cara Collega e Caro Collega,

Ti segnalo che dal corrente anno entrano in vigore gli obblighi relativi alla c.d. "continuità professionale", disciplinati e previsti dal D.M. n. 47/2016, regolamento attuativo dell'art. 21 della nuova Legge professionale n. 247/2012.

Ciascun Avvocato iscritto all'albo, che abbia compiuto cinque anni di iscrizione, dovrà, pertanto, entro la fine dell'anno, dichiarare la sussistenza dei prescritti requisiti a mezzo autocertificazione, ed il Consiglio sarà tenuto a verificare "la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

Ti ricordo che, a mente dell'art. 2 comma 2 del citato Regolamento, la professione forense si intende esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato possenga tutti i seguenti requisiti:

- a) sia titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) abbia l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) abbia trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- d) sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
- e) abbia assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
- f) abbia in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Per ottemperare a quanto richiesto dal D.M. il Consiglio si è dotato di una dedicata procedura software che rappresenta l'unica modalità utilizzabile e valida per rendere l'autocertificazione come prevista dal D.M. n. 47/16.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

E' stata attivata (ma sarà fruibile solo a GENNAIO 2020), mediante la piattaforma Riconosco, sezione "Servizi Telematici – D.M. 47/2016", la possibilità di provvedere alla compilazione automatica ed alla trasmissione telematica dell'autocertificazione dei requisiti di sussistenza come alla dichiarazione di esonero per i casi previsti dalla legge. L' art. 21 della Legge Professionale prevede infatti alcune eccezioni per le quali la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta.

Poiché, nelle more dell' attivazione telematica, è necessario provvedere alle verifiche sulla continuità entro l' anno, abbiamo predisposto due diversi moduli (alternativi tra loro ed allegati alla presente) da compilare ed inviare entro il 31/12/2019 a segreteria@ordineavvocativrea.it .

Ti prego pertanto, al fine di evitare le gravissime conseguenze previste per il caso in cui difettino tali requisiti (cancellazione dall'albo), di provvedere entro la fine dell'anno alla loro eventuale regolarizzazione, e ciò atteso che il Consiglio dell'Ordine è tenuto per legge allo svolgimento di controlli e verifiche.

Da ultimo, Ti prego di prestare attenzione all'assolvimento dell'obbligo formativo, il quale riveste particolare importanza, anche al fine dell'iscrizione e del mantenimento della stessa nei registri/elenchi relativi al gratuito patrocinio, alle difese di ufficio, ed in ogni altra ipotesi prevista da legge o regolamenti.

Certo della Tua collaborazione, mi preme ricordarTi che tutti i Consiglieri e gli Uffici sono a Tua completa disposizione per qualsivoglia chiarimento o necessità.

Cordiali saluti

per il COA di Ivrea Il Segretario Avv. Andrea Lazzari

All: 1) Dichiarazione di sussistenza

2) Dichiarazione esonero

